

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 52 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Ricorso "Provincia c/ditta Romeo Domenico e Sognato Rosaria Belinda e Mastroeni Agatina n.q. di eredi di Mastroeni Vincenzo". Corte di Cassazione. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre ricorso. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 5.000.00.

L'anno duemiladndici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Sig Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

OGGETTO: Ricorso “Provincia c/ditta Romeo Domenico e Sognato Rosaria Belinda e Mastroeni Agatina n.q. di eredi di Mastroeni Vincenzo”. Corte di Cassazione. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre ricorso. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente. Impegno di spesa di € 5.000.00.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n. 607/10 la Corte di Appello di Messina, decidendo il giudizio proposto da questa Provincia contro Mastroeni Vincenzo per ottenere l’annullamento della precedente sentenza n. 2136/04 del Tribunale di Messina, ha condannato questo Ente, in solido con la ditta Romeo Domenico, alla refusione delle spese legali, confermando integralmente la sentenza impugnata;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza presenta lacune motivazionali e profili di contraddittorietà, soprattutto nella parte inerente i rapporti tra la Provincia e la ditta Romeo;

CHE, pertanto, è opportuno proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, autorizzando il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio, a confermare il relativo incarico difensivo all’Avv. Carmelo Moschella, con studio in Messina, Via XXIV Maggio, 18, difensore della Provincia nei precedenti gradi del giudizio, e ad eleggere domicilio in Roma-Ostia Lido, presso e nello studio dell’Avv. Dora La Motta;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 5.000,00= al lordo degli oneri di legge, ivi comprese le spese per contributo unificato, (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, all’esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia), che a tal fine deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap. 2260 del Bilancio Provinciale 2011

in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione contro la ditta Romeo Domenico e le Sig.re Sognato Rosaria Belinda e Mastroeni Agatina (quali eredi di Mastroeni Vincenzo), a confermare il relativo incarico difensivo all'Avv. Carmelo Moschella, con studio in Messina, Via XXIV Maggio, 18, difensore della Provincia nei precedenti gradi del giudizio, e ad eleggere domicilio in Roma-Ostia Lido, presso e nello studio dell'Avv. Dora La Motta;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 5.000,00 al lordo degli oneri di legge, ivi comprese le spese per contributo unificato, (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia);

IMPUTARE la somma complessiva di € 5.000,00 al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;


DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, 22 MAR. 2011.

IL DIRIGENTE



Il Presidente ~~o~~ l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 22 MAR. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB. 2012

IL DIRIGENTE
IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip.
Dott. Antonino Galabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 15 FEB. 2012 **2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**
Impegno n. 1800 Atto _____ del _____
Importo € 5.000,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Galabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

23 MAR. 2012



_____ copia conforme al suo originale

Il Segretario Generale

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**RICORSO**

nell'interesse della **PROVINCIA REGIONALE di MESSINA**, C.F. 800002760835 in persona del Presidente *pro tempore*, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, rappresentato e difeso, giusta delibera d'incarico della Giunta Provinciale n. del .03.2011, dall'Avv. Carmelo Moschella (C.F: MSC CML 69T26F158A), ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma (Lido di Ostia), Via Carlo del Greco n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Dora La Motta, giusta procura speciale a margine del presente atto

C O N T R O

la ditta **ROMEO DOMENICO**, in persona del suo titolare *pro tempore*, con sede in Mandanici, Corso Mazzullo, n. 101, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall'Avv. Giovanni Miasi, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento, n. 135, presso il recapito professionale di quest'ultimo

E

le Sigg.re **SOGNATO ROSARIA BELINDA** e **MASTROENI AGATINA**, entrambe nella qualità di eredi del Sig. **MASTROENI VINCENZO**, rappresentate e difese nel precedente grado di giudizio dall'Avv. Massimo Maiorana, con domicilio eletto in Messina, via G. Bruno, n. 66 presso lo studio di quest'ultimo

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 607/2010 emessa *inter partes* dalla Corte

d'Appello di Messina, pubblicata il 01 dicembre 2010, notificata, munita della formula esecutiva, in data 26 gennaio 2011 (A. l. 1), avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

== == ==

I fatti di causa si trascrivono dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 261/03 impugnata: *“Con atto di citazione notificato in data 12/03/1998 Mastroeni Vincenzo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni che egli aveva subiti alla propria persona a causa di una caduta verificatasi in data 06.10.1996 alle ore 21,30 circa mentre percorreva alla guida del proprio ciclomotore MBK, con direzione di marcia mare-monte lungo la strada provinciale n. 25 poco oltre il centro abitato di Roccalumera. Deduceva che la caduta si era verificata per la presenza sulla carreggiata di un cumulo di sabbia e sassi trascinati da uno smottamento di terreno verificatosi giorni prima non segnalato né visibile a causa d'una curva. Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina che contestava la fondatezza della domanda avversaria, rilavando che l'attore non aveva denunciato il sinistro nell'immediatezza del fatto e il suo racconto appariva contraddittorio e lacunoso, tanto da rendere inverosimile la ricostruzione dei fatti. Deduceva poi, che il sinistro, anche se realmente accaduto a causa di frana sulla sede*

stradale, doveva essere imputato a colpa dello stesso Mastroeni. Deduceva ancora che nell'occasione l'Amministrazione Provinciale si era prontamente attivata tanto che aveva dato l'appalto ad una ditta privata e precisamente alla ditta Romeo Domenico. Instaurato il contraddittorio nei confronti di Romeo Domenico questi si costituiva affermando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte. Veniva escussa la prova testi ammessa e dopo l'espletamento della C.T.U. medico legale sulla persona del Mastroeni, venivano precisate le conclusioni venendo la causa decisa con sentenza del 23/07/2004. Con la detta sentenza l'Amministrazione Provinciale di Messina e Romeo Domenico venivano condannati in solido al pagamento della somma di euro 19.056,85 cogli accessori e le spese di giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello la Provincia Regionale di Messina chiedendo la riforma della impugnata sentenza. Si costituiva il Mastroeni chiedendo il rigetto dell'appello proposto. Si costituiva pure la ditta Romeo Domenico chiedendo riconoscersi la totale mancanza di responsabilità in relazione al sinistro de quo. Precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 15/04/2010 veniva posta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito dei rispettivi atti difensivi.”

Con sentenza n. 607/2010 la Corte d'Appello di Messina, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ha così deciso: “rigetta l'appello proposto confermando integralmente la senten-

za impugnata. Condanna l'Amministrazione Regionale di Messina e Romeo Domenico in solido alle spese del presente giudizio liquidate in euro 4.120, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

La sentenza della Corte d'Appello di Messina non ha correttamente valutato i fatti di causa e le risultanze dell'istruttoria stessa, e, peraltro, è giunta a conclusioni chiaramente contraddittorie con il contenuto della motivazione.

Con il presente ricorso, la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentato e difeso, censura la sentenza impugnata per i seguenti

MOTIVI

1.= Violazione e erronea applicazione degli articoli 116 c.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 2043 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Violazione di legge e omessa e contraddittoria motivazione.

La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina deve essere cassata stante l'evidente omessa motivazione e contraddittorietà della stessa su un punto decisivo della controversia.

La Corte di Appello con la sentenza gravata (v. pag. 7), dopo avere dato contezza della censura sollevata dalla odierna ricorrente, relativa al capo della sentenza di primo grado con la quale il primo giudice aveva solo parzialmente (in ragione di metà) accolto la domanda di garanzia svolta nei confronti della litta

Romeo, evidenziando che la stessa era stata censurata nella parte in cui aveva solo parzialmente accolto la suddetta domanda nei confronti della intimata, ha concluso riconoscendo esplicitamente che “la sentenza impugnata appare immune da errori posto che è certo che i lavori di sgombero della carreggiata furono consegnati proprio il 04/10/1996 e che in tale data è sorto l’obbligo dell’impresa di custodire il cantiere e di mantenere efficiente la segnaletica”. Tuttavia malgrado detta conclusione, che ha condotto al rigetto dell’appello incidentale proposto sul punto dalla ditta Romeo, nulla ha statuito sull’appello principale proposto dalla Provincia Regionale di Messina.

La motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, infatti, comporta l’evidente vizio della sentenza appellata sotto un duplice ordine di profili.

a) Omessa motivazione in ordine alla censura proposta in appello dalla Provincia Regionale di Messina: infatti la Corte territoriale ha esaminato esclusivamente il motivo di appello incidentale proposto dalla ditta Romeo evidenziando in maniera corretta che “... è certo che i lavori di sgombero della carreggiata furono consegnati proprio il 04/10/1996 e che in tale data è sorto l’obbligo dell’impresa di custodire il cantiere e di mantenere efficiente la segnaletica”, ma omettendo ogni principio di motivazione in ordine alla motivo di appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina, relativamente al quale non è dato evincere alcun cenno

in motivazione.

La Provincia Regionale, con il terzo motivo di appello (v. pagg. 15/17 dell'atto di appello, *sub* 4) aveva censurato, in maniera compiuta ed articolata, la erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui la stessa aveva accolto solo parzialmente, nella misura della metà, la domanda di garanzia svolta nei confronti della ditta Romeo Domenico. Ma sul punto, come sopra evidenziato, oltre ad un accenno contenuto all'inizio della pagina 5 della sentenza gravata, non vi è altro riferimento, imitando i giudici della Corte messinese ad affrontare esclusivamente il contenuto dell'appello incidentale.

Dunque già sotto detto profilo è evidente la illegittimità della sentenza gravata per non avere la stessa contenuto alcuna motivazione su un punto decisivo della controversia.

b) Non solo, ma la richiamata omessa motivazione conduce a un ulteriore vizio della sentenza gravata. Invero nel dispositivo della sentenza viene rigettato l'appello proposto, e quindi (anche in assenza di una specifica motivazione sul punto) anche il motivo di appello inerente la domanda di garanzia svolta in primo grado, e la successiva censura della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva imputato la responsabilità del sinistro esclusivamente alla ditta affidataria dei lavori.

Tuttavia, sotto ulteriore profilo è evidente la contraddittorietà della sentenza medesima la quale ha espressamente accettato

che "... è certo che i lavori di sgombero della carreggiata furono consegnati proprio il 04/10/1996 e che in tale data è sorto l'obbligo dell'impresa di custodire il cantiere e di mantenere efficiente la segnaletica": in termini più espressi, poichè la sentenza appellata ha accertato la sussistenza dei requisiti per accertare la responsabilità esclusiva della ditta affidataria dei lavori, non avrebbe potuto rigettare il motivo di appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina. Infatti a fronte del riconoscimento della acquisizione in custodia del cantiere da parte della ditta affidataria dei lavori, con acquisizione di responsabilità esclusiva, non ha trovato accoglimento il motivo di appello con il riconoscimento del diritto della Provincia Regionale di Messina ad essere manlevata e tenuta indenne per l'intero da parte della ditta Romeo.

Come emerso dall'istruttoria, ed accertato nella sentenza di appello oggi impugnata, lo stesso giorno in cui si sono verificati i primi eventi franosi (ovvero due giorni prima del lamentato incidente) l'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad affidare e consegnare i lavori di sgombero della sede stradale e di trasporto a rifiuto delle frane e di tutto il materiale depositatosi sulla sede stradale con mezzi meccanici, alla Impresa Romeo Domenico, che, pertanto, da quella data, come chiaramente accertato anche dalla corte territoriale, era responsabile dell'esecuzione dei lavori e del relativo cantiere di lavoro aperto sulla stessa

strada provinciale. La ditta chiamata in causa, per intero, all'epoca dello stesso, era unica ed esclusiva responsabile della sicurezza del cantiere medesimo e soprattutto della messa in sicurezza e del mantenimento della stessa della strada sulla quale la frana si era riversata, senza che si potesse ipotizzare alcun concorso in capo alla Amministrazione ricorrente, e la relativa domanda di garanzia dalla stessa svolta avrebbe dovuto essere accolta integralmente. A ciò si aggiunga, circostanza certamente decisiva ai fini della esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità della ricorrente, che la Provincia Regionale di Messina aveva posto in essere tutte le necessarie cautele anche prima della consegna del cantiere alla Ditta affidataria dei lavori.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell'attività dell'appaltatore ovvero dalla mancata verifica dell'idoneità delle misure adottate dall'appaltatore a tutela dei terzi; il committente intanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla cosa di sua proprietà in quanto, per sopravvenute circostanze a cui sia venuto a conoscenza, come l'abbandono del cantiere o la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, fatti dai quali soltanto potrebbe sorgere a carico del medesimo il dovere di prestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (Cassazione

civile, sez. II, 15 giugno 2010, n. 14443).

E' evidente, dunque, che la sentenza impugnata, già sotto detto specifico articolato profilo, debba essere cassata, con ogni consequenziale statuizione.

2.= Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2967 c.c. con riferimento agli artt. 2051 e 2043 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art 360 c.p.c.. Violazione di legge e omessa e carente motivazione.

In ogni caso è meritevole di censura la decisione adottata dai giudici del merito anche alla luce della errata valutazione delle prove, nella parte in cui ha ritenuto di rigettare il primo motivo di appello, con contraddittoria motivazione evidenziando, in maniera del tutto confusa e generica che non vi sarebbe la prova (sia pure riconosciuta) che la segnaletica al momento del sinistro fosse presente e che la zona fosse illuminata.

2.1.= Con il primo motivo di appello era stata evidenziata la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice dapprima aveva ritenuto (correttamente), richiamando numerose sentenze di legittimità, che *"E' stato altresì evidenziato che tale situazione [insidia stradale, ndr.] ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (vedi, tra le tante, Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1998, n. 5989; Cassa-*

zione civile sez. III, 9 maggio 2000 n. 5875; Cassazione civile sez. III, 5 luglio 2001, n. 9092)" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 novembre 2002, n. 15707; conforme Cassazione civile, sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250). Sempre sul punto il primo giudice ha ritenuto che "Si è osservato che il consociato che fa uso e retto dei beni pubblici ha un onere di particolare attenzione a salvaguardia della propria incolumità, in base al generale principio dell'autoresponsabilità".

Ebbene, era stato dedotto, anche con il primo motivo di appello, che nella specie non erano per alcun verso ricorrenti i due requisiti (concorrenti) che lo stesso primo giudice pure aveva riconosciuto necessari al fine di poter ritenere l'esistenza di una insidia stradale. Sul punto, investita della questione, nulla ha elevato né motivato la Corte territoriale limitandosi ad un mero richiamo ad affermazioni contraddittorie (e contraddette) di due testi di parte attrice.

In particolare, dagli elementi istruttori acquisiti in primo grado e richiamati nel giudizio d'appello (sui quali i giudici della corte territoriale hanno ommesso ogni riferimento nella sentenza oggi gravata), è chiaramente ravvisabile la insussistenza degli elementi necessari per potere nella fattispecie ritenere esistere una vera e propria insidia stradale e possono così riassumersi:

- Dalla istruttoria (teste Geom. Salvatore Gulli) è emerso, anche documentalmente, grazie all'ausilio delle planimetrie e abito,

- che nella zona del sinistro non esistono curve a gomito o comunque di raggio ridotto, ma "semmai semicurve", e pertanto l'angolo visivo del conducente avrebbe consentito (come, in effetti, è stato per tutti gli altri soggetti che hanno percorso la strada, ivi compreso il teste Di Bella Franco) di vedere il pericolo in tempo utile per evitarlo. Sul punto non si rinviene alcuna motivazione che possa superare il rilievo (facente parte di specifico motivo di appello) da parte del giudice di appello.
- Il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente è servito da pubblica illuminazione. La circostanza è emersa (dalla deposizione del teste Briguglio Aldo). Da ciò emerge che la zona era illuminata e la dichiarazione degli altri testi secondo cui era buio non va riferita al tratto stradale, ma, piuttosto, al fatto che - dato l'orario (ore 21,30) - il sole fosse da tempo tramontato. Sul punto non può cogliere nel segno la motivazione addotta dal giudice d'appello secondo la quale la pure incontestabile deposizione del teste Briguglio non escluderebbe la insufficienza della stessa.
 - La frana era preceduta in entrambi i sensi di marcia da segnali di pericolo e peraltro transennata. Tutti i testi hanno comunque confermato la presenza della segnaletica. Non vi è dubbio, dunque che la frana fosse segnalata e circoscritta da transenne, peraltro probabilmente abbattute dal ciclomotore stesso prima dell'urto. Sul punto non è certamente condivisi-

bile la apodittica affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui non vi sarebbe la prova dell'effettivo mantenimento in efficienza dei segnali, essendo le suddette affermazioni chiaramente smentite dall'istruttoria in primo grado.

- Ulteriore e decisiva circostanza **non contestata tra le parti**, non tenuta in alcun dai giudici di appello (malgrado la stessa abbia formato espresso motivo di censura) che comunque è quella secondo la quale la circostanza **era certamente rilevabile da parte del Sig. Mastroeni**, poiché, come si dice nel prosieguo in autonomo motivo di censura, **lo stesso più volte era transitato sul luogo in cui da giorni vi era la frana, e certamente vi era transitato quanto meno qualche ora prima**. Sul motivo di appello non vi è alcuna traccia di motivazione nella sentenza gravata.

Dalle superiori considerazioni deriva che la frana era oggettivamente visibile e che la stessa non potesse per nessun verso costituire insidia, posto che lo stesso intimato era a conoscenza della esistenza della frana e che la stessa non era stata ancora rimossa. Tali elementi costituiscono inconfutabile prova dell'assenza di ogni responsabilità, erroneamente ritenuta dal giudice, in capo alla Amministrazione appellante. Ma i giudici di appello non hanno sul punto adottato alcun principio di motivazione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca e il ri-

tenere che costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione, come in effetti è avvenuto nella specie, da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cassazione civile, sez. III, 28 gennaio 2004, n. 1571). Nella specie, come dimostrato, non solo nella zona vi era adeguata segnalazione del pericolo, adeguata illuminazione ma, addirittura, era certamente nota all'attore in primo grado la presenza della frana.

Nessuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata alla Provincia Regionale ricorrente anche se si fosse voluto per mera ipotesi ritenere che i cartelli e le transenne fossero stati abbattuti e/o spostati precedentemente da ignoti (come accennato in sentenza dai giudici di appello) in quanto, qualora un segnale di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla p.a. cui spetta la gestione o manutenzione della strada non è ravvisabile una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2074).

2.2.= Nel giudizio di appello era stata censurata la sentenza di

05/03/2011 17:39 090661982 090661982 ST. LEG. TUMMINI AD. 101 21

primo grado nella parte in cui aveva rilevato che "Si *sistemi d'altronde, con certezza anche il requisito della imprevedibilità del pericolo, in quanto l'utente della strada fa ragionevole affidamento sulla regolarità della pavimentazione*". Era stato formulato autonomo capo di impugnazione in cui era stato richiesto il rilievo (già formulato in primo grado) secondo cui il danneggiato era a conoscenza (il che fa venire meno il requisito dell'imprevedibilità) della precaria condizione del manto stradale e delle numerose frane ivi verificatesi proprio perché **pochi giorni prima del sinistro l'intero comprensorio è stato colpito da eventi alluvionali tali che hanno addirittura comportato la dichiarazione dello stato di calamità**. Sul punto non vi è neanche un principio di motivazione nella sentenza del giudice di appello.

Il danneggiato, residente in Pagliara - comune ove si è verificato il sinistro - ha avuto sotto gli occhi per ben tre giorni (4, 5 e 6 ottobre 1996) i rilevanti effetti distruttivi dell'alluvione e circostanza ancor più decisiva e non contestata nel corso del giudizio, **ha sicuramente percorso in senso di marcia opposto a quello del sinistro la medesima strada, potendosi dunque accorgere della esistenza della frana sulla quale è poi rovinato**.

Non solo, ma per stessa ammissione del Mastroeni, lo stesso percorreva la strada in direzione mare-monte verso Pagliara e provenendo dal centro di Roccalumera. Poiché l'unica strada di collegamento tra Roccalumera e Pagliara è costituita dalla Strada

Provinciale n. 25, è incontestabile che, anche alla luce dell'orario del sinistro, il Mastroeni stessee rientrando a Paggiara, comune di residenza, da dove necessariamente si era prima spostato verso Roccalumera. Nel suo caso, dunque l'insidia non solo era prevedibile, ma era financo conosciuta!

Ebbene, di tutto ciò i giudici di appello non si sono minimamente curati, non motivando neppure per relationem sul punto.

3.= Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2967 c.c con riferimento agli artt. 2051 e 2043 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art 360 c.p.c.. Violazione di legge e omessa motivazione.

Nel giudizio di appello, era stato formulato un secondo motivo, fatto valere in via subordinata, con cui era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva valutato la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato nel sinistro occorso. Sul punto non vi è traccia di motivazione alcuna: nella stessa si fa esclusivamente riferimento al primo motivo di appello (pure parzialmente affrontato, secondo quanto *sub 2* già evidenziato) ed al terzo motivo di appello, senza che vi sia alcun accenno né al secondo motivo di appello. Quanto sopra impone la casazione con rinvio per omessa motivazione.

Infatti, ove anche in via di mera ipotesi, si volesse ritenere che vi fosse una condizione di pericolo, alla luce della prevedi-

bilità (rectius, conoscenza) dello stesso e del fatto che la strada in questione era dotata di pubblica illuminazione, non avrebbe potuto escludersi la corresponsabilità dell'attore.

Il sinistro non si sarebbe sicuramente verificato se il Sig. Mastroeni avesse adeguato la velocità alle (note) precarie condizioni della strada (richiamate anche nel primo motivo di appello non valutate dalla Corte territoriale) e, soprattutto, se non avesse distrattamente e colposamente dimenticato di rallentare a causa della frana che sicuramente aveva già visto nello stesso giorno del sinistro (per recarsi dal proprio domicilio a Roccalumera, attraverso l'unico percorso esistente).

Il Sig. Mastroeni, peraltro, non ha prestato alcuna attenzione alla presenza dei cartelli e delle transenne presenti sulla strada prima della frana. Sotto tale profilo la giurisprudenza è unanime nel ritenere la configurabilità del concorso del fatto colposo ogni qual volta in concreto dal danneggiato provenga un apporto idoneo a inserirsi nell'efficacia causale dell'evento. Sul punto il giudice di legittimità ritiene che la responsabilità colposa della p.a. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nella "Generalklausel" di cui all'art. 2043 c.c., è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tut e le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere "tout court" il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente pubblico, non essendo p

05/03/2011 17:39 090661982 090661982 ST. LEG. TUMMINASINI AS. 180 10/21

cabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Il richiamato principio di diritto è stato pronunciato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga in cui è stata confermata la sentenza del giudice di merito che, sul presupposto dell'astratta compatibilità del concorso colposo del danneggiato con il colpevole comportamento della p.a., individuando il concorrente fatto colposo del danneggiato stesso nell'aver questi tenuto una velocità superiore a quella consentita - centodieci Km/h anziché cento - tenuto conto altresì della di lui consapevolezza che la strada percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima per la nota alluvione della Valtellina, ciò che gli avrebbe imposto una condotta di guida particolarmente attenta ed una velocità estremamente moderata (Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152). D'altronde è evidente che il sinistro sia dovuto all'imperizia del Mastroeni non solo per quanto sopra evidenziato, ma anche in quanto si tratta dell'unico sinistro denunciato nella zona oggetto di causa.

Sullo specifico motivo di appello non vi è traccia di alcuna motivazione nella sentenza della Corte messinese, e

dunque, anche sotto detto ulteriore profilo la sentenza gravata deve essere cassata con ogni statuizione.

4.= Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione ai nr. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Violazione di legge e difetto di motivazione.

Iniqua è infine la condanna alle spese di giudizio con statuita dai giudici di appello, in quanto, anche per quanto sopra esposto, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente di condannare la Provincia alla refusione delle spese anche del giudizio di appello alla luce di una responsabilità invero inesistente. Anche, detto capo della sentenza, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, deve essere cassato.

== == ==

Tutto quanto sopra premesso, per quant'altro in fatto e in diritto, la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe rappresentati e difesi,

P.Q.M.

chiede che l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia accogliere il ricorso come proposto, con ogni consequenziale statuizione, anche eventualmente in relazione al giudizio di rinvio.

Con vittoria di spese compensi ed onorari di tutti i gradi di giudizio.

03/03/2011 17:35 098661982
098661982

Con salvezza di ogni altro diritto o azione.

Saranno depositati in termini: a) originale del ricorso, ritualmente notificato, con procura speciale a m̄argine; b) copia conforme della sentenza impugnata notificata; c) fascicoli di parte dei precedenti gradi; d) istanza di trasmissione dei fascicoli di ufficio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 23.12.1999, n. 488, dichiara che il valore della presente controversia, comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria è di € 19.056,85, ricadente nello scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 e, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 187,00, oltre al contributo fisso di €. 168,00.

Messina - Roma 08 marzo 2011.

03/03/2011 17:39 090661982
ST. LEG. TOMMASINI AS.
090661982

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ho dato copia del superiore ricorso per Cassazione per a) erne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1.= ditta **ROMEO DOMENICO**, in persona del suo titolare *pro tempore*, con sede in Mandanici, Corso Mazzullo, n. 101, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall'**Avv. Giovanni Miasi**, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento, n. 135, presso il recapito professionale di quest'ultimo, ivi consegnandone copia a mani di

2.= Sigg.re **SOGNATO ROSARIA BELINDA e MASTROENI AGATINA**, entrambe nella qualità di eredi del Sig. **MASTROENI VINENZO**, rappresentate e difese nel precedente grado di giudizio dall'**Avv. Massimo Maiorana**, con domicilio eletto in Messina, via G. Bruno, n. 66 presso lo studio di quest'ultimo, ivi consegnandone **n. 2 copie**, una per ciascuna parte costituita, a mani di